

**Edizione di venerdì 8 giugno 2018**

## **AGEVOLAZIONI**

**Sport bonus: pubblicato il decreto attuativo**

di **Lucia Recchioni**

## **DICHIARAZIONI**

**Spese di istruzione non universitaria: detrazione Irpef**

di **Federica Furlani**

## **FISCALITÀ INTERNAZIONALE**

**Transfer pricing: rapporto tra procedura arbitrale e contenzioso**

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

## **AGEVOLAZIONI**

**L'evoluzione della figura professionale in agricoltura**

di **Luigi Scappini**

## **IVA**

**Trasmissione della fattura elettronica**

di **EVOLUTION**

## **RASSEGNA RIVISTE**

**La vigilanza sulle cooperative: la revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria, finalità e modalità di esecuzione**

di **Sebastiano Patanè**

## AGEVOLAZIONI

---

### ***Sport bonus: pubblicato il decreto attuativo***

di **Lucia Recchioni**

È stato pubblicato in **Gazzetta Ufficiale** (GU Serie Generale n.130 del 07.06.2018) il [D.P.C.M. 23.04.2018](#), contenente le disposizioni applicative del credito d'imposta di cui all'[articolo 1, commi da 363 a 366, L. 205/2017](#) per le **erogazioni liberali in denaro** effettuate nel corso dell'anno solare **2018** per **interventi di restauro o ristrutturazione** degli **impianti sportivi pubblici**.

Con riferimento all'ambito soggettivo, l'**articolo 2** [D.P.C.M. 23.04.2018](#) ribadisce che l'agevolazione è prevista a favore di tutte le **imprese**, sia esercitate in **forma individuale** che **collettiva**, nonché a favore delle **stabili organizzazioni in Italia** di imprese non residenti.

L'agevolazione è concessa nel limite del **3 per mille dei ricavi annui**, in misura pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro, fino a 40.000 euro**, effettuate nell'anno solare **2018** e finalizzate alla realizzazione di **interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia** di **impianti sportivi pubblici**, anche se in regime di concessione amministrativa.

L'importo complessivamente previsto a titolo di agevolazione è suddiviso in due *tranche* di cinque milioni di euro e lo **sport bonus** è riconosciuto in **due finestre temporali** di 120 giorni ciascuna, che si aprono rispettivamente il 1° aprile e il 20 agosto 2018.

Pertanto, le imprese che vogliono beneficiare dello **sport bonus** devono fare richiesta, inviando a mezzo **Pec** l'apposito **modulo** reperibile sul **sito internet dell'Ufficio per lo Sport** presso la Presidenza del Consiglio, entro il termine di **trenta giorni dall'apertura di ciascuna finestra**, indicando

- **l'importo dell'erogazione liberale,**
- **e il soggetto designato quale futuro beneficiario.**

Successivamente, l'ufficio pubblica l'**elenco degli ammessi** in base al criterio temporale di ricevimento delle richieste.

Dopo la pubblicazione della graduatoria, **le imprese possono erogare la somma al beneficiario** indicato nell'istanza.

Più precisamente, l'**articolo 4** [D.P.C.M. 23.04.2018](#) prevede che, per poter beneficiare dell'agevolazione, le erogazioni liberali effettuate dalle imprese devono essere effettuate

avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti metodi di pagamento:

- **bonifico bancario,**
- **bollettino postale,**
- **carte di debito, carte di credito e prepagate,**
- **assegni bancari e circolari.**

Il soggetto **beneficiario** dell'erogazione liberale, ricevute le somme, **ne dà comunicazione all'ufficio**, indicando la data e l'ammontare della donazione.

Eseguite le opportune verifiche, l'ufficio pubblica quindi l'**elenco dei soggetti a cui è riconosciuto il credito d'imposta**.

Solo a decorrere dal **giorno lavorativo successivo** a quello di **pubblicazione** del suddetto elenco sul **sito istituzionale dell'Ufficio per lo sport**, il **credito d'imposta** è quindi **utilizzabile** in tre quote annuali di pari importo, negli esercizi finanziari **2018, 2019 e 2020**.

Il credito d'imposta potrà essere utilizzato **esclusivamente in compensazione** presentando il modello F24 mediante i **canali Entratel/Fisconline**: il modello F24 subirà pertanto lo **sconto** nel caso in cui l'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione sia **superiore** all'importo concesso dall'Ufficio per lo sport.

Il decreto precisa infine che il **credito d'imposta non rileva ai fini delle imposte sui redditi e Irap**, dovendo comunque essere indicato nelle **dichiarazioni dei redditi** del periodo d'imposta di riconoscimento e di quelli successivi.



## DICHIARAZIONI

---

### ***Spese di istruzione non universitaria: detrazione Irpef***

di **Federica Furlani**

L'[articolo 15, comma 1, Tuir](#) prevede, nell'ambito degli **oneri detraibili**, due tipologie di spese legate all'istruzione:

- le **spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria** presso università statali e non statali (lett. e);
- le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado** (lett. e-bis).

In particolare sono detraibili nella misura del **19%**, e nel limite di **euro 717** (per il 2017; euro 786 per il 2018 e euro 800 dal 2019) per alunno o studente, le spese relative alla frequenza delle:

- **scuole dell'infanzia**;
- **scuole del primo ciclo di istruzione** (elementari e medie);
- **scuole secondarie di secondo grado** (superiori).

La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse delle persone di cui all'[articolo 12 Tuir](#), ovvero **coniuge, figli e altri familiari a carico del contribuente**, con l'avvertenza che se il documento è intestato ad **uno solo dei genitori**, questo dedurrà l'**intero importo**; se invece è intestato **al figlio a carico**, la detrazione spetterà **ad ogni genitore in parti uguali** salvo diversa percentuale di ripartizione da indicarsi sul documento.

Per quanto riguarda la **tipologia di spese**, rientrano tra gli oneri detraibili sia i **costi sostenuti per la frequenza della scuola** (tasse di iscrizione e di frequenza; contributi obbligatori; spese sostenute per l'**ampliamento dell'offerta formativa** deliberate dagli organi di istituto), sia per **gite scolastiche**, per l'**assicurazione** della scuola, per la **mensa scolastica** e per i **servizi scolastici integrativi** quali l'assistenza al pasto e il pre e post scuola. Per tali spese la detrazione spetta anche quando il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri **soggetti terzi** rispetto alla scuola.

Per poter portare in detrazione le spese della mensa scolastica sostenute nel 2017 è necessario documentarla tramite:

- ricevuta del **bollettino postale o del bonifico bancario** intestata al soggetto destinatario del pagamento con riportata nella causale l'indicazione del servizio mensa, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell'alunno;

- qualora il pagamento sia stato effettuato in **contanti**, con altre modalità di pagamento o con l'acquisto di buoni in formato sia cartaceo sia elettronico, sarà necessaria l'attestazione del soggetto che ha ricevuto il pagamento o della scuola che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno e i dati dell'alunno o studente.

Per quanto riguarda le spese sostenute per le **gite scolastiche**, per l'**assicurazione della scuola** e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'**ampliamento dell'offerta formativa** deliberato dagli organi d'istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza), se le stesse sono pagate alla scuola, **non** è necessario che il contribuente conservi la copia della **delibera scolastica** che ha disposto tali versamenti. Nel caso invece in cui la **spesa per il servizio scolastico integrativo** non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma **sia pagata a soggetti terzi** (ad es., all'agenzia di viaggio), è necessario **richiedere e conservare la relativa delibera scolastica** ([circolare AdE 7/E/2017](#)).

La **detrazione non spetta** per le spese relative a:

- l'acquisto di materiale di **cancelleria** e di **testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo;
- il **servizio di trasporto scolastico**, in quanto si tratta di un servizio alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione.

Ai fini dichiarativi l'ammontare della spesa detraibile va indicata:

- nel **quadro E**, rigo E8-E10, con il codice spesa 12, nel caso di presentazione del **modello 730/2018**;
- nel **quadro RP**, rigo RP8-RP13, con il codice spesa 12, nel caso di presentazione del **modello Redditi PF 2018**.

Si precisa infine che la detrazione relativa alle spese di istruzione non universitaria **non è cumulabile** con quella prevista dall'[articolo 15, comma 1, lett. i-octies\), Tuir](#), relativa alle **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado**, statali e paritari, senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (L. 62/2000) finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e universitaria e all'ampliamento dell'offerta formativa.

**Tale incumulabilità deve essere riferita al singolo alunno.** Pertanto, ad esempio, il contribuente che ha *un solo figlio* e fruisce della detrazione in esame **non può fruire anche di quella prevista per le erogazioni liberali**. Il contribuente con **due figli** se per uno di essi non si avvale della **detrazione per le spese di frequenza scolastica** può avvalersi della **detrazione per le erogazioni liberali** di cui al citato [articolo 15, comma 1, lett. i-octies\), Tuir](#).



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

---

### ***Transfer pricing: rapporto tra procedura arbitrale e contenzioso***

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

A seguito delle attività accertative condotte dall'Amministrazione finanziaria emergono, sempre più spesso, rilievi in materia di **prezzi di trasferimento infragruppo** su base transfrontaliera.

Conseguentemente, nel corso degli ultimi anni, è stato registrato un **aumento progressivo sia del contenzioso interno**, avente per oggetto tali contestazioni, sia delle cd. **procedure amichevoli** ("**Mutual Agreement Procedure**"), instaurate per provare a **rimediare a fenomeni di doppia imposizione**, ivi comprese quelle da **Convenzione arbitrale**, attivabili in ambito comunitario ai fini dell'eliminazione dei fenomeni di doppia imposizione riconducibili a rettifiche da transfer price.

La concorrente instaurazione del contenzioso ai sensi della legislazione interna e di una procedura amichevole determina però talune **complessità procedurali**, nonché diversi **profili di criticità**.

La sentenza della **CTR Lombardia n. 328 del 26 gennaio 2018** risulta quindi di particolare interesse, in quanto rappresenta una delle prime pronunce sul tema del **rapporto tra il contenzioso interno in materia di sanzioni e le procedure amichevoli da Convenzione arbitrale**.

Con la [circolare 21/E/2012](#) l'Agenzia delle entrate ha chiarito che la procedura amichevole da Convenzione arbitrale è esperibile soltanto ove si **rinunci a proseguire il contenzioso in relazione ai rilievi oggetto di tale procedura**, rimanendo, naturalmente, **impregiudicato il ricorso giurisdizionale interno laddove quest'ultimo riguardi questioni diverse da quelle oggetto della procedura**.

Con specifico riferimento alle contestazioni aventi per oggetto le **sanzioni amministrative**, la circolare ha altresì precisato che la facoltà di proseguire il **contenzioso interno** è esclusa laddove il motivo afferisca all'illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni, in conseguenza della connessa infondatezza dei rilievi oggetto di procedura arbitrale. La **possibilità di proseguire il contenzioso sotto il profilo sanzionatorio** potrebbe, invece, realizzarsi, laddove i relativi **motivi di ricorso riguardassero aspetti che non costituiscono oggetto diretto della procedura**, quali, per esempio, l'illegittimità delle sanzioni irrogate per erronea applicazione della disciplina della c.d. "*penalty protection*" in materia di documentazione idonea sui prezzi di trasferimento.

La CTR Lombardia, con la succitata sentenza n. 328/2018, in parziale riforma della sentenza di

primo grado, ha preliminarmente affermato che ***“Il punto riguardante le sanzioni inerenti la materia devoluta alla procedura arbitrale non si può considerare assorbito dalla devoluzione della questione alla procedura arbitrale, ma rimane oggetto di contenzioso interno”***, andando quindi a pronunciarsi sulla legittimità del provvedimento di irrogazione delle sanzioni.

Innanzitutto, ha stabilito l'insussistenza della causa di disapplicazione delle sanzioni prevista dall'[articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente](#) e dall'[articolo 8 D.Lgs. 546/1992](#), **non rilevando obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione dell'[articolo 110, comma 7, Tuir](#)**, *“sia per la formulazione esplicita delle previsioni di legge richiamate sia per la costante e uniforme applicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, sia per la esistenza di normativa e prassi nazionale che internazionale, in particolare dell'OCSE”*.

La CTR ha, altresì, **negato alla società ricorrente l'accesso al regime premiale della *penalty protection***, avendo questa solo **tardivamente comunicato** il possesso della **documentazione idonea** in materia di prezzi di trasferimento (nella specie, successivamente all'inizio della verifica fiscale).

Quindi, il collegio giudicante – dopo aver evidenziato che la Commissione europea, nel *Final Report on Secondary Adjustments* del 18 gennaio 2013, raccomandava che, **nel caso in cui gli effetti fiscali del *secondary adjustments* vengano eliminati e/o ridotti, tramite il ricorso alle procedure amichevoli, sarebbe conseguentemente necessario eliminare, ovvero proporzionalmente ridurre, le connesse sanzioni** – giunge alla seguente conclusione: ***“Le sanzioni vanno quindi applicate su tutte le riprese effettuate dall'ufficio comprese quelle relative alla controversia devoluta alla procedura arbitrale, con la precisazione che le stesse su tale materia, pur dovute, saranno applicate solo dopo la decisione arbitrale con quantificazione che dovrà rapportarsi alla decisione presa dagli arbitri”***. In definitiva, quindi, la CTR Lombardia ha statuito che le sanzioni applicate ***“vanno confermate nell'an debeatur ma non nel quantum che dovrà essere determinato solo dopo la decisione arbitrale”***.

In tale contesto, quindi, **la prosecuzione del contenzioso interno in materia di sanzioni amministrative**, accompagnato dall'attivazione di una procedura da Convenzione arbitrale, **può determinare la formazione di un giudicato sulla debenza delle sanzioni irrogate, da determinarsi, tuttavia, per quanto concerne il relativo ammontare, solo a seguito di un accordo raggiunto tra gli Stati nell'ambito della procedura arbitrale**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LABORATORIO PROFESSIONALE SUL TRANSFER PRICING**

Scopri le sedi in programmazione >

## AGEVOLAZIONI

---

### ***L'evoluzione della figura professionale in agricoltura***

di **Luigi Scappini**

L'[articolo 1, comma 515, L. 205/2017](#), la **Legge di Bilancio 2018**, ha introdotto nell'[articolo 7 L. 203/1982](#), un **nuovo comma**, per effetto del quale *“Sono altresì equiparati ai coltivatori diretti, ai fini della presente legge, anche gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola”*; previsione, questa, passata “sottotraccia” ma che nella realtà rappresenta, forse inconsciamente, un ulteriore passaggio verso un'**agricoltura sempre meno legata al fattore terra**.

Tale processo è iniziato con la **L. 57/2001**, con la quale il Legislatore ha ridisegnato i confini dell'agricoltura rimodulando il concetto di **imprenditore agricolo**, il quale non deve più svolgere obbligatoriamente un'attività direttamente connessa con il **terreno**, elemento quest'ultimo che diviene solamente **potenziale** e non più imprescindibile.

Successivamente, a distanza di pochi anni si è assistito all'**introduzione** di una figura particolare di imprenditore operante in agricoltura, lo **lap**, che si è sostituito allo latp; tuttavia, determinate **agevolazioni**, disegnate sulla figura del coltivatore diretto, sono continuate a rimanere prerogativa di quest'ultimo.

Tale esclusività è diretta conseguenza della **diversità** stessa delle **due figure professionali**, in quanto, se per il **coltivatore diretto** rimane forte il legame con il fondo, così non è per lo lap.

Il primo, infatti, viene definito come **colui** che **coltiva** il **fondo** con il proprio lavoro e quello della propria famiglia, a condizione che tale forza lavorativa rappresenti **almeno 1/3** di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo.

Evidente è il **nesso** con il **terreno** e con lo svolgimento di **attività strettamente agricole**, tant'è vero che l'iscrizione all'Inps determina automaticamente anche quella all'Inail.

Al contrario, lo **lap**, figura di **derivazione comunitaria**, deve avere adeguate **conoscenze** in **ambito agrario** (in caso di assenza, sopperibili con corsi), **dedicare** la **maggior parte** del proprio **tempo lavorativo** alle **attività agricole** e **ritrarre** dalle stesse la **prevalenza** del proprio **reddito complessivo**.

Evidente è l'**assenza** di un **collegamento diretto** dello lap con l'esercizio di un'attività sul **campo**, tant'è vero che, a testimonianza del carattere prettamente **direttoriale** di tale figura professionale, la copertura assicurativa deve essere azionata in via autonoma.

Lo **lap** rappresenta la **figura moderna** di imprenditore del settore agricolo, un soggetto che riveste un **ruolo organizzativo e dirigenziale** e **non meramente esecutivo e manuale**.

Prima della **Legge di Bilancio 2018** allo **lap** erano riconosciute alcune prerogative originariamente riservate al coltivatore diretto, da ultima l'estensione della cd. **prelazione debole** di cui all'[articolo 7 L. 817/1971](#); tuttavia, per quanto concerne la specifica disciplina prevista per i **contratti dei fondi rustici**, tale equiparazione non era prevista.

Infatti, la **normativa speciale** di cui alla **L. 203/1982** di riforma dei contratti agrari, ha sempre distinto due tipologie di contratti: a **coltivatore diretto** e a **soggetti conduttori non coltivatori diretti**.

A ben vedere, l'[articolo 7 L. 817/1971](#) ha introdotto **due equiparazioni** ai fini dei contratti agrari:

1. le **cooperative** costituite dai **lavoratori agricoli** e i gruppi di **coltivatori diretti**, riuniti in forme associate, che si propongono e attuano la coltivazione diretta dei fondi, anche quando la costituzione in forma associativa e cooperativa è avvenuta per conferimento da parte dei soci di fondi precedentemente affittati singolarmente e
2. i **laureati** o diplomati di qualsiasi scuola di **indirizzo agrario o forestale** e i **laureati in veterinaria** per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico, in età non superiore ai 55 anni, che si impegnano ad esercitare in proprio la **coltivazione** dei fondi, per **almeno 9 anni**. In questo caso, il lavoro apportato dal diplomato/laureato è **tecnico**, direttamente riconducibile alla qualifica posseduta; tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha ammesso l'esercizio anche di attività strettamente **manuali**. In altri termini, come evidenziato con la sentenza n. 3396/1998, il lavoro tecnico del diplomato/laureato cumulato con quello eventualmente manuale dei familiari deve essere tale da non richiedere l'intervento di salariati e/o conto terzi in misura superiore ai 2/3 delle necessità del fondo condotto e coltivato.

Ecco che allora, alla luce di quest'inquadramento, sempre più **evidente** è il **solco** dell'azione **legislativa** mirante a una lenta ma **inesorabile equiparazione integrale** dello **lap** al **coltivatore diretto** che allo stato attuale comporta uno svuotamento sempre maggiore, per quanto riguarda i contratti agrari, della figura del **coltivatore diretto** a favore dello **lap**.

Resta fermo, tuttavia, che la **prelazione forte** di cui all'[articolo 8 L. 590/1965](#) è e **rimane** una **prerogativa** del **coltivatore diretto**, trattandosi di una **norma speciale** non applicabile per analogia allo **lap**.



Direzione Scientifica: **Sergio Pellegrino, Giovanni Valcarenghi e Paolo Meneghetti**

## IVA

### **Trasmissione della fattura elettronica**

di **EVOLUTION**



Il provvedimento AdE n. 89757 del 30 aprile 2018 ha definito le regole tecniche per la corretta predisposizione della fattura elettronica e delle note di variazione, per la trasmissione e la ricezione dei file al Sdl, i controlli che quest'ultimo effettua rispetto alle informazioni obbligatorie da riportare nella fattura, il ruolo che gli intermediari possono assumere nell'ambito del processo di fatturazione elettronica.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della trasmissione delle fatture elettroniche.

La fattura elettronica è **trasmessa** al Sdl **entro le 24 ore dalla data di effettuazione dell'operazione**:

- dal **soggetto obbligato ad emetterla** (cedente/prestatore) oppure
- per conto del soggetto obbligato ad emetterla, da un *intermediario*.

La trasmissione al Sdl è effettuata con le seguenti **modalità**:

- posta elettronica certificata, di seguito "**PEC**";
- servizi informatici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, quali la **procedura web** e l'**app**;
- sistema di **cooperazione applicativa**, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello "**web service**";
- sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su **protocollo FTP**.

I sistemi "**web service**" e "**FTP**" prevedono un **colloquio totalmente automatizzato** tra il sistema informatico del soggetto che trasmette i file fattura elettronica e il Sdl, pertanto, sono canali telematici che necessitano di un particolare grado di informatizzazione del soggetto trasmittente, devono essere **preventivamente abilitati** dal Sdl attraverso una procedura di

**“accreditamento”** e sono maggiormente rivolti a soggetti che devono trasmettere un **numero rilevante di file fatture elettroniche**.

Prima di inoltrare la fattura elettronica al destinatario, il Sdl effettua una serie di **controlli** che riguardano la presenza, all'interno del *file*, delle **informazioni obbligatoriamente previste** e, per alcune di essi, la **validità** (ad esempio, l'esistenza in Anagrafe Tributaria della partita Iva del cedente/prestatore e del committente/cessionario ovvero del codice fiscale nel caso che quest'ultimo sia un consumatore finale) e la **coerenza** (coerenza tra i valori dell'imponibile, dell'aliquota Iva e dell'imposta indicata in fattura).

A seguito di mancato superamento dei controlli la fattura è **scartata** dal Sdl e lo stesso invia al soggetto trasmittente, attraverso il medesimo canale con cui ha ricevuto la fattura, una **“ricevuta di scarto”**. In tal caso, la fattura è considerata non emessa.

Viceversa, in caso di superamento dei controlli il Sdl restituisce al soggetto trasmittente – al momento della consegna – una **ricevuta** in cui viene specificato il **buon esito del processo** sia di controllo che di recapito o messa a disposizione del *file*. La ricevuta di consegna contiene anche l'informazione della **data di ricezione da parte del destinatario**.

Il **momento di invio** della **ricevuta** di scarto ovvero di superamento dei controlli e recapito o messa a disposizione della fattura elettronica da parte del **Sdl non è sincrono rispetto al momento di trasmissione** della fattura stessa al Sdl. I tempi di elaborazione da parte di Sdl possono variare **da pochi minuti sino a 5 giorni**, anche in conseguenza dei momenti di elevata concentrazione degli invii delle fatture elettroniche (es. fine mese o fine anno).

Nei casi in cui la fattura è **scartata**, l'emittente ha **5 giorni** per trasmettere al Ddl la **fattura elettronica corretta** senza incorrere in alcuna **sanzione**.

La data di esigibilità dell'imposta è identificabile con la **data riportata nella fattura (data di emissione)**.

In merito, invece, all'identificazione della data da cui decorrono i termini di detraibilità dell'imposta, la stessa viene identificata dalla **data di ricezione** attestata al destinatario:

- dai **canali telematici di ricezione** ovvero
- dalla **data di presa visione della fattura elettronica nell'area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate in cui è stata depositata o, per gli acquirenti consumatori finali, minimi o forfettari, i quali però non possono far valere la detrazione, dalla **data di messa a disposizione** sempre **nell'area riservata** del sito *web* dell'Agenzia delle Entrate (al riguardo si veda il paragrafo successivo).



**EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Conferenza per volare, G. Valcarenghi / Freepik

## RASSEGNA RIVISTE

---

### ***La vigilanza sulle cooperative: la revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria, finalità e modalità di esecuzione***

di **Sebastiano Patanè**

**Articolo tratto da "Cooperative e dintorni n. 7/2018"**

*La vigilanza ministeriale (attualmente in capo al Mise) nei confronti delle società cooperative è di rango costituzionale, infatti l'articolo 45, Costituzione, recita: "La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità"; tuttavia già con il D.L. 1577/1947 (Legge Basevi), prima del varo della carta costituzionale, sono state dettate le regole e le finalità della vigilanza cooperativa, regole più volte rivisitate nel tempo, ma che a distanza di oltre 70 anni sono ancora valide nella loro articolazione di base. [Continua a leggere...](#)*

**[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)**

**[Segue il SOMMARIO di Cooperative e dintorni n. 7/2018](#)**

#### **Novità legislative**

*"Gli aumenti di capitale sociale nelle società cooperative" di Monica Pestilli*

#### **Le cooperative di abitazione**

*"Le cooperative di abitazione: agevolazioni" di Giovanna Greco*

#### **Le cooperative agricole**

*"Le cooperative agricole: distinzione tra cooperative di conduzione e cooperative di conferimento e analisi degli aspetti giuslavoristici" di Mirko Simone*

#### **La cooperativa europea**

*"Struttura e caratteristiche della cooperativa europea" di Romano Mosconi*

#### **Procedure concorsuali**

*"Sull'applicabilità del portale vendite pubbliche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa" di Susanna Bugiardi e Alberto Rocchi*

#### **La disciplina della revisione cooperativa**

*"La vigilanza sulle cooperative: la revisione cooperativa e l'ispezione straordinaria, loro finalità e modalità di esecuzione" di Sebastiano Patanè*

*"L'integrità patrimoniale e finanziaria della società cooperativa è oggetto di accertamento in sede di vigilanza" di Enrico Maria Lovaglio*



## COOPERATIVE E DINTORNI

La rivista dei professionisti della mutualità: coop, consorzi e mutue

**IN OFFERTA PER TE € 123,50 + IVA** anziché € 190 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

**-35%**

**ABBONATI ORA**